



**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE PIEMONTE
A.S.L. TO4
di Ciriè, Chivasso ed Ivrea**

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 717 DEL 05/09/2025

OGGETTO: ITER PER LA ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE AZIENDALE PER LA VERIFICA DEI REQUISITI DI CANDIDABILITA' ALLA PROCEDURA DI SUICIDIO MEDICALMENTE ASSISTITO AI SENSI DELLA SENTENZA N. 242/2019 DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Proponente: ASL TO4 - DIREZIONE GENERALE

Numero di Proposta: 786 del 27/08/2025

OGGETTO: ITER PER LA ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE AZIENDALE PER LA VERIFICA DEI REQUISITI DI CANDIDABILITA' ALLA PROCEDURA DI SUICIDIO MEDICALMENTE ASSISTITO AI SENSI DELLA SENTENZA N. 242/2019 DELLA CORTE COSTITUZIONALE

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Luigi VERCELLINO
(Nominato con D.G.R. n. 16-646 del 23 dicembre 2024)

Considerato che:

- la Legge n. 219 del 2017 “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento” riconosce ad ogni persona capace di agire il diritto di rifiutare o interrompere qualsiasi trattamento sanitario, ancorché necessario alla propria sopravvivenza, comprendendo espressamente nella nozione anche i trattamenti di idratazione e nutrizione;
- l’art. 1, comma 6, della Legge sopra citata stabilisce che il medico è tenuto a rispettare la volontà espressa dal paziente di rifiutare il trattamento sanitario o di rinunciare al medesimo e, in conseguenza di ciò, è esente da responsabilità civile o penale. Precisa, tuttavia, che il paziente non possa esigere trattamenti sanitari contrari a norme di legge, alla deontologia professionale o alle buone pratiche clinico-assistenziali;
- l’art. 580 del codice penale incrimina e sanziona le condotte di aiuto al suicidio, con l’unica eccezione di una circoscritta area di non conformità costituzionale, individuata nell’ordinanza n. 207/2018 della Corte d’Assise di Milano e ribadita dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 242 del 25 settembre 2019, segnatamente ai casi in cui il richiedente il suicidio assistito si identifichi in una persona che presenti tutte le seguenti caratteristiche:
 - a) affetta da una patologia irreversibile;
 - b) la patologia irreversibile deve essere fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che la persona reputa intollerabili;
 - c) dipendente da trattamenti di sostegno vitale;
 - d) capace di prendere decisioni libere e consapevoli;
- la sentenza n. 242/2019, inoltre:
 - o prevede che le condizioni che rendono legittimo l’aiuto al suicidio e le modalità di esecuzione siano verificate da una struttura pubblica del Servizio Sanitario Nazionale, previo parere del Comitato Etico Competente;
 - o in tema di obiezione di coscienza del personale sanitario, pur escludendo la punibilità dell’aiuto al suicidio nei casi che presentano tutte le caratteristiche individuate, non crea alcun obbligo di procedere a tale aiuto in capo ai medici e precisa che resta affidato alla coscienza del singolo medico se prestarsi, o no, a esaudire la richiesta del malato;

Dato atto che,

- il/la paziente ***, residente in ASL TO4, con nota prot. ***del *** ha espresso richiesta di accesso alla procedura di suicidio medicalmente assistito ai sensi della sentenza n. 242/19 della Corte Costituzionale;

- il Direttore del Distretto di competenza ne ha conseguentemente dato comunicazione al Comitato Etico Territoriale (CET), AOU Città della Salute e della Scienza di Torino, chiedendo al contempo indicazioni sul percorso da seguire con nota prot. ***del ***;
- l’Azienda, con nota prot. 0063041 dell’11/6/2025, ha chiesto alla Direzione Sanità della Regione Piemonte di essere messa a conoscenza di linee guida regionali per adottare un comportamento omogeneo a livello regionale in un ambito non definitivamente normato;
- a fronte del riscontro regionale prot. 0069204 del 27/06/2025 di indisponibilità di linee di indirizzo regionali, e in assenza di indicazioni tecnico-operative a supporto, l’ASL TO4, con successiva nota prot. ***del ***, ha proposto a Regione Piemonte un percorso di presa in carico del/della paziente e di valutazione dei requisiti in modo congiunto con il CET, chiedendo al riguardo un parere regionale preventivo ad oggi non ancora pervenuto;

Valutato che:

- la perdurante assenza di normativa, linee di indirizzo e indicazioni operative nazionali e regionali può comportare un’inerzia procedurale potenzialmente in grado di limitare l’accessibilità alla procedura richiesta;
- i requisiti per l’accesso al suicidio assistito, compresa la dipendenza del paziente da trattamenti di sostegno vitale, sono ad oggi definiti e restano quelli stabiliti dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 242 del 2019;
- Ritenuto di procedere per quanto possibile e nell’ambito del perimetro dell’autonomia aziendale in materia al fine di non aggravare la condizione di vulnerabilità e debolezza in cui si trova l’utente;
- Ritenuto quindi necessario istituire una specifica Commissione Aziendale per la valutazione dei requisiti indicati nella sentenza n. 242/19, ai fini dell’accesso del/della paziente ***alla procedura di suicidio assistito:
 - a. presenza di patologia irreversibile
 - b. la patologia irreversibile deve essere fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che la persona reputa intollerabili
 - c. dipendenza da trattamenti di sostegno vitale;
 - d. paziente capace di prendere decisioni libere e consapevoli;

individuando i seguenti profili professionali idonei a valutare i requisiti di cui sopra:

1. palliativista
2. medico legale
3. rianimatore
4. neurologo
5. farmacista
6. psichiatra
7. psicologo

- Visto il D. Lgs 33 del 14/03/2013;

- Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, per quanto di loro competenza, ai sensi dell'art. 3, comma 7 del D. Lgs 502/92 e s.m.i.

DELIBERA

per quanto in premessa esposto che qui si intende integralmente trascritto

1. di avviare l'iter per la costituzione di una specifica Commissione Aziendale per la valutazione del possesso dei requisiti indicati nella sentenza n. 242/19, e di seguito elencati ai fini dell'accesso del/della paziente *** alla procedura di suicidio assistito:
 - a. presenza di patologia irreversibile
 - b. la patologia irreversibile deve essere fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che la persona reputa intollerabili
 - c. dipendenza da trattamenti di sostegno vitale;
 - d. paziente capace di prendere decisioni libere e consapevoli;

individuando i seguenti profili professionali idonei a far parte della Commissione Aziendale predetta:

1. palliativista
 2. medico legale
 3. rianimatore
 4. neurologo
 5. farmacista
 6. psichiatra
 7. psicologo
2. di consultare i sottoelencati Direttori/Responsabili titolari di servizi nelle discipline interessate al fine di individuare i professionisti aventi il profilo professionale di cui al punto 1):
 - Responsabile SS UOCP e cure palliative;
 - Direttore SC Medicina Legale;
 - Direttore SC Anestesia e Rianimazione Chivasso, Direttore SC Anestesia e Rianimazione Ciriè, Responsabile temporaneo SC Anestesia e Rianimazione Ivrea;
 - Direttore SC Neurologia Ciriè, Responsabile temporaneo SC Neurologia Ivrea-Chivasso;
 - Direttore SC Farmacia Ospedaliera, Direttore SC Farmacia Territoriale;
 - Direttore SC Psichiatria Chivasso, Direttore SC Psichiatria Ciriè-Ivrea;
 - Responsabile SS Psicologia della Salute degli Adulti;
 3. di costituire con separato provvedimento la Commissione Aziendale per la verifica dei requisiti di candidabilità alla procedura di suicidio medicalmente assistito ai sensi della sentenza n. 242/2019 della Corte Costituzionale
 4. di acquisire agli atti la dichiarazione di accettazione all'incarico dei componenti della Commissione Aziendale predetta, di assenza di obiezioni di coscienza e di assenza di conflitto di interessi da parte di ciascun componente della Commissione;
 5. di stabilire che l'attività della Commissione sia svolta in regime istituzionale entro 45 giorni a partire dall'adozione della deliberazione di nomina dei componenti incaricati;
 6. di assegnare al Direttore del Distretto, nel cui territorio risiede il/la paziente ***, il mandato di garantire nel frattempo l'attivazione di un percorso di Cure Palliative, o acquisirne documentato rifiuto da parte del paziente;

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

7. di inviare al Comitato Etico Territoriale, AOU Città della Salute e della Scienza di Torino, la presente deliberazione, la deliberazione con cui verrà istituita la Commissione Aziendale oggetto della presente e, non appena disponibile, la documentazione certificativa prodotta dalla Commissione stessa, unitamente alla richiesta del parere di competenza;
8. di inviare la presente deliberazione alla Direzione Sanità della Regione Piemonte per ogni provvedimento normativo, di indirizzo o di supporto del caso;
9. di dare atto che il presente provvedimento dovrà essere pubblicato previo oscuramento dei dati personali degli interessati;
10. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 28 - c. 2) L.R. 10/1995, stante la necessità di istituire la Commissione Aziendale



**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE PIEMONTE
A.S.L. TO4
di Ciriè, Chivasso ed Ivrea**

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 717 DEL 05/09/2025

**ITER PER LA ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE AZIENDALE PER LA VERIFICA
DEI REQUISITI DI CANDIDABILITA' ALLA PROCEDURA DI SUICIDIO
MEDICALMENTE ASSISTITO AI SENSI DELLA SENTENZA N. 242/2019 DELLA
CORTE COSTITUZIONALE**

PUBBLICATA ai sensi di legge a decorrere dal 05/09/2025

Ai sensi della L.R. 24/01/1995 n. 10
DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA
ESECUTIVA DAL 05/09/2025

TRASMESSA al Collegio Sindacale il

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Si rende copia conforme all'originale informativo sottoscritto digitalmente
da....., composta da n. (.....) fogli/facciate
Chivasso, il

Il Referente incaricato

.....

Elenco firmatari

Questo documento è stato firmato da:

VERCELLINO LUIGI - Il Direttore Generale ASL TO4 - DIREZIONE GENERALE

COLASANTO MICHELE - Direttore DIRETTORE AMMINISTRATIVO

MARCHISIO SARA - Direttore DIRETTORE SANITARIO

ORTOLANO CARMELA ORNELLA - il responsabile della pubblicazione